

Assegno a vuoto: multa

Giovanni Perrino

ASSEGNO A VUOTO: MULTA

Saggio

BOOK
SPRINT
EDIZIONI

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2022
Giovanni Perrino
Tutti i diritti riservati

Introduzione

Il verbale ingiuntivo emesso dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo in merito alle sanzioni in materia di assegni bancari e postali (disciplinato dal Re regio Decreto n. 1736 del 12 dicembre 1933) presenta delle caratteristiche peculiari rispetto a tutti gli altri provvedimenti emessi da tale ente.

Infatti, escludendo solo le sanzioni in materia di violazione delle norme previste per contenere la pandemia, la Prefettura Ufficio territoriale del Governo in summenzionata materia emette di fatto due provvedimenti.

Il tutto è alquanto insolito.

Il verbale ingiuntivo lo si deve considerare un atto amministrativo o un provvedimento amministrativo?

La problematica (affrontata dallo stesso Professor D'Alessandro) nasce dal fatto che i nostri legislatori non hanno mai dato una definizione di atto amministrativo e di provvedimento amministrativo.

Questa lacuna è stata colmata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La distinzione che è stata desunta è la seguente:

Il mero atto amministrativo produce effetti solo all'interno della pubblica amministrazione, mentre il provvedimento amministrativo no.

Infatti, secondo la teoria funzionale procedimentale (che in questa epoca è la più seguita) l'atto amministrativo non è che un atto in attesa dell'emissione del provvedimento amministrativo.

L'atto amministrativo secondo tale teoria non è capace di produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, sicché l'impugnativa potrà riguardare esclusivamente il provvedimento amministrativo.

In effetti la Prefettura Ufficio territoriale del Governo in tutti gli ambiti emette un solo provvedimento.

La peculiarità di questo atto è anche il tempo che la legislazione ha concesso al Prefetto circa la tempistica per l'emissione di tale provvedimento.

Il tempo per poter procedere è di 90 giorni.

Inoltre in una percentuale assai bassa per non dire che è una rarità avvengono delle contestazioni.

In primo luogo rarissimo è che venga contestato il superamento dei termini per l'invio del verbale ingiuntivo.

Viste le carenze di organico si potrebbero più che mai appellare all'invalidità di tale atto in quanto emesso successivamente al termine dei novanta giorni.

La legge regolante la materia (Il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999) presenta un'altra caratteristica: l'impossibilità dell'audizione.

Viene prevista la possibilità di far pervenire scritti difensivi.

Tuttavia occorre precisare che la Pubblica Amministrazione tende ad agevolare il destinatario del provvedimento.

Infatti è solito vedere che le Prefetture Uffici territoriali del Governo non si tirano indietro ad una ri-

chiesta di audizione da parte del cittadino a cui è stato inviato il verbale ingiuntivo.

Il verbale ingiuntivo che viene emesso non è altro che la diretta conseguenza di una comunicazione (levata di protesto da parte del notaio, constatazione equivalente da parte della banca, segnalazione da parte del segretario comunale) che dà il via al procedere dell'ente.

La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali

La normativa vigente in Italia è stata modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Comunque alquanto insolito è continuare a vedere che di fatto nello stesso verbale ingiuntivo si faccia riferimento alla legge n. 386/90 del 15/12/1990.

L'assegno bancario o postale sono titoli di credito sostitutivi del denaro contante con il quale il titolare del conto corrente (traente) ordina alla propria banca (trattario) di versare una determinata somma di denaro a favore di una determinata persona (beneficiario).

Si è soliti definire l'assegno uno strumento sostitutivo del denaro contante.

Gli articoli su cui verte la materia degli assegni vanno dal n. 28 al n. 37.

La normativa in materia è andata a sostituire la legge 15 dicembre 1990, n. 386.

L'art. 28 (Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione) asserisce:

1. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione).

– 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire due milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 1.032) a lire dodici milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 6.197).

2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 10.328) o nel caso di reiterazione della violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 2.065) a lire ventiquattro milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 12.395).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

La legge in questione regola il procedimento amministrativo per illeciti in materia

Questa è un'altra peculiarità della legislazione riguarda il verbale ingiuntivo.

Difficile comprendere la motivazione per cui non si è proceduto anche in materia di assegni bancari e postali al pagamento in misura ridotta.

La deduzione che se ne può fare è che forse la gravità della violazione ha fatto sì che si evitasse di agevolare chi emette un assegno a vuoto, vedendo sempre in questa violazione una fattispecie della truffa.

L'art. 29 Depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provvista.

1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente

«Art. 2 (Emissione di assegno senza provvista). – 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato all'incasso in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 516) a lire sei milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 3.098).

2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 10.328) o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 1.032) a lire dodici milioni (a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica europea si è convertita in euro 6.197).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Ecco questo è un altro punto alquanto dibattuto, come in precedenza segnalato, perché in pratica si adotta in questa materia un trattamento diverso dalle altre sanzioni amministrative emesse dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo

L'art. 3 della legge n. 386/90 non viene citata nel decreto legislativo 507/99, e secondo il mio modesto pa-

rere è comunque un errore, riguarda la clausola penale.

Tale clausola prevede quanto segue:

1. Nei casi previsti dall'art. 2 il mancato pagamento, anche solo parziale dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al 10% della somma dovuta e non pagata.

2. L'assegno bancario (si tenga presente che non viene citato l'assegno postale perché all'epoca non esisteva ancora il Bancoposta) ha gli effetti del titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.

Qui mi pare opportuno chiarire una situazione che rende spesso e volentieri oggetto di sanzione da parte delle Prefetture Uffici territoriali del Governo i trasgressori.

La mia esperienza nel settore ormai più che ventennale mi porta ad affermare che spesso e volentieri l'assegno non viene pagato non solo nei tempi utili previsti dalla legge ma neanche tramite la formula tardiva perché il 10% di penale spesso rappresenta una somma ragguardevole.

Quello che avviene comunque in Italia a seguito della modifica della normativa che ha visto tramutare tale comportamento da reato penale in sanzione amministrativa (tale presa di posizione non si è avuta in tanti stati esteri) è che si cerca di non pagare la penale e quindi si evita di intraprendere la via legislativa e si affronta diversamente il problema.

La dichiarazione di pagamento da parte del beneficiario dell'assegno è facile da ottenere.